

GENDER: IL FRONTE DELLA SCUOLA |

DA QUANDO E COME I #GIUDICI NEGANO I DIRITTI DEI GENITORI

2008, 2012, 2013: tre sentenze, un magistrato, una ideologia

di Giancarlo Cerrelli

La scuola, da tempo, è il terreno privilegiato per l'attuazione di quella colonizzazione ideologica – di cui parla spesso il Papa – che mira a decostruire le basi antropologiche della società con il malcelato intento di propiziare un nuovo ordine sociale non rispettoso del dato naturale.

È da rilevare, tuttavia, che la maggior parte delle famiglie, fino a poco tempo fa, ha preferito tendenzialmente delegare alla scuola la formazione dei loro figli, scegliendo di non interferire nei programmi e nei metodi didattici attuati dall'autorità scolastica.

Ciò è avvenuto fin tanto che alcuni genitori hanno scoperto che, a loro insaputa, la scuola impartiva ai loro figli corsi che formalmente erano definiti anti-bullismo, anti-omofobia e di educazione all'affettività, ma in realtà erano progetti didattici che avevano il solo fine di iniziare i poveri studenti all'ideologia gender.

Se, tuttavia, qualcuno pensasse che la strategia per "instillare" l'ideologia gender nelle scuole sia iniziata da quando nel 2013, l'UNAR, d'intesa con il Governo italiano, ha definito la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, si sbaglia.

Il terreno per attuare una "dittatura del pensiero unico" è stato preparato molto tempo prima.

Pochi conoscono, in verità, un'ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite del 5 febbraio 2008 n. 2656, che pur dovendo decidere in prima battuta una questione di ordine processuale, cioè, di quale fosse la giurisdizione competente a conoscere la controversia, se quella ordinaria oppure quella amministrativa, è, invece, entrata nel merito con una pronuncia alquanto preoccupante e discutibile, ma che ha creato un precedente.

Di cosa si tratta.

Il genitore di un alunno di scuola primaria, in qualità di esercente la potestà parentale, conveniva in giudizio l'Istituto scolastico pubblico presso il quale il figlio era iscritto, chiedendo che si dichiarasse che il minore non aveva il diritto di svolgere lezioni di educazione sessuale in classe senza il suo consenso nella sua qualità di genitore, spettando il diritto di insegnare l'educazione sessuale in via esclusiva ai genitori, e che quindi – chiedeva ai giudici – si vietasse lo svolgimento di tali lezioni durante l'orario dell'obbligo, con condanna al risarcimento del danno nel caso di avvenuta effettuazione delle lezioni.

La Cassazione ha stabilito in questa incredibile e surreale sentenza che sussiste il potere dell'amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale

con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia.

Conseguentemente, i genitori non possono opporre un proprio diritto di veto in ordine ad un'istruzione che sia legittimamente impartita, anche se questa non sia pienamente corrispondente alla loro mentalità e convinzioni.

Tale sentenza ha, in realtà, preparato il terreno – nella disattenzione dei più – alla realizzazione di quella colonizzazione ideologica che oggi è sotto gli occhi di tutti.

Le considerazioni del caso le lascio fare a voi cari lettori, ma mi preme segnalarvi una strana coincidenza.

Relatore di detta ordinanza è stato lo stesso giudice che nel 2012 fungendo da presidente del collegio della I sez. civ. della Cassazione ha emesso la sentenza n. 4184/2012, con la quale è stato stabilito che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Se ciò non bastasse, lo stesso giudice, l'11 gennaio 2013, sempre nelle sue funzioni di presidente della I Sez. di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 601, che circa l'affidamento di un minore ad una coppia di omosessuali non è sufficiente asserire che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere con tale coppia, ma occorre dimostrare le presunte ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, allegando certezze scientifiche o dati di esperienza. Diversamente, si finisce per dare per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel "contesto familiare" per il bambino.

Ritengo che non servano molte parole per comprendere che il diritto è diventato il mezzo per cambiare la realtà.

La manifestazione di sabato 20 giugno ha il grande compito di evidenziare che le famiglie non ci stanno a essere espropriate del loro diritto di educare i propri figli.

Non vogliamo vivere in una società in cui vige la "dittatura del pensiero unico"!

E non vogliamo neppure che la famiglia sia ridefinita su basi contrarie alla legge naturale!

Vogliamo, invece, per la nostra società un ritorno al reale, che sia rispettoso della ragione e della natura! ■